

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge: (Discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Castagnetti ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390 agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808)	3	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	15
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4, 7, 12, 14	Disegno di legge: (Discussione e rinvio):	
Bianco Gerardo, <i>Relatore</i>	3, 7, 8, 9, 12, 14	Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191)	15
Boniver Margherita	6	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
Butini Ivo, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4, 12, 13, 14	Butini Ivo, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	17, 21, 22, 24, 25, 27, 28
Marri Germano	5, 10	Foschi Franco, <i>Relatore</i>	15, 17, 18, 21, 24, 28
Pajetta Gian Carlo	5, 8, 10, 11, 12	Lauricella Angelo	21, 24
Tremaglia Pierantonio Mirko	4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13	Marri Germano	18
		Tremaglia Pierantonio Mirko	19, 21

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Discussione della proposta di legge Castagnetti ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castagnetti Guglielmo, Pellicanò, Nucara, Dutto e Gunnella: « Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere la relazione.

GERARDO BIANCO, *Relatore*. Signor Presidente, già in occasione della richiesta, formulata unanimemente, di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge, ho avuto modo di sottolinearne alcuni aspetti che ritengo rilevanti.

Innanzitutto si tratta di consentire a enti benemeriti e ad associazioni che svolgono un'importante azione, soprattutto nel campo delle relazioni culturali fra il nostro e altri paesi, di poter sopravvivere. Alcune di queste istituzioni, pro-

prio in virtù delle difficoltà che incontrano nel pagamento degli affitti e delle spese fisse, si trovano di fronte a problemi di vera e propria sopravvivenza. Per esempio, dalle notizie che sono state anche direttamente attinte, l'Istituto italo-svizzero, che è di notevole importanza per il ruolo svolto nel passato, si trova ormai alle corde e non riesce più a mandare avanti la propria attività.

D'altra parte, vi sono immobili che, ove dismessi, rischiano di non essere neppure utilizzati da parte dello Stato e semmai di rientrare nella vasta massa dei cosiddetti beni demaniali da destinare alle privatizzazioni, mentre la destinazione attuale, che è quella di essere sede di queste istituzioni, è a mio avviso rispondente alle finalità pubbliche a cui il demanio dovrebbe assolvere.

La legge 28 dicembre 1982 escludeva una serie di istituti dalla concessione dei benefici del contributo statale. La proposta di legge in discussione, formulata in articolo unico e a firma del collega Castagnetti ed altri, amplia la tabella e consente quindi di comprendere altre istituzioni, di cui in questo momento non vi faccio l'elenco, e praticamente equipara le medesime ad altri benemeriti istituti culturali, che ugualmente svolgono importanti attività.

Raccomando l'approvazione della proposta di legge a tutti i colleghi, al fine di dare un contributo importante al consolidamento di istituzioni pluridecennali (qualcuna, come ho accertato, sfiora il secolo). Esse svolgono una funzione importante dal punto di vista delle relazioni internazionali del nostro paese, che vanno rafforzate anche da questo versante, perché si tratta di assecondare una tendenza

sempre più presente nel contesto mondiale.

Queste associazioni svolgono un ruolo che va al di là delle relazioni che vengono mantenute fra gli Stati, che è quello di mantenere contatti fra ricercatori e scienziati; la loro azione nelle relazioni fra i popoli va a volte più in profondità rispetto agli organismi istituzionali. Queste sono le ragioni per le quali sottolineo e raccomando l'approvazione del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo apprezza la relazione dell'onorevole Bianco sulla proposta di legge in discussione. Ritengo di dover aggiungere poche considerazioni a quelle svolte dalla relazione. In passato vi è stato un allineamento degli enti culturali e degli enti internazionalistici per quanto riguarda il contributo pubblico, mentre si è registrata una differenza di trattamento per quanto riguarda la possibilità di utilizzare immobili pubblici destinabili alle attività istituzionali.

Voglio solo ricordare agli onorevoli parlamentari che una buona parte dei contributi erogati agli enti internazionalistici viene spesa per l'affitto e ciò provoca fortissime riduzioni per quanto riguarda la ricerca e l'attività culturale.

Il provvedimento sembra al Governo equitativo. D'altra parte anche le finalità degli enti in questione sono di ricerca e culturali. Il relatore non ha elencato gli enti. Neanch'io lo vorrei fare, ma dico soltanto che si tratta di ventiquattro enti, il cui elenco viene aggiornato biennalmente. La tabella in vigore risale al 1989 e avrà vigenza fino al 1991. Si tratta delle seguenti associazioni: Archivio di sarmo, Associazione per il consiglio dei comuni e regioni d'Europa, Casa d'Europa di Roma, Centro studi americani, Centro di studi di politica internazionale, Centro internazionale di studi e di documentazione sulle comunità europee, Centro italiano di formazione europea, Centro per le relazioni italo-arabe, Comitato

atlantico italiano, Consiglio italiano movimento europeo, Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli, Fondazione internazionale per la pace e la cooperazione internazionale, Forum per i problemi della pace e della guerra, Istituto affari internazionali, Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, Istituto italiano per l'Asia, Istituto italo-africano, Istituto per gli studi di politica internazionale, Istituto per la cooperazione economica internazionale, Istituto per la cooperazione politica, economica e culturale internazionale, Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa e dell'America Latina e Medio-Oriente, Istituto per l'Oriente C.A. Nalino, Istituto universitario di studi europei, Società italiana per l'organizzazione internazionale.

Raccomando in conclusione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Le concessioni dei beni immobiliari statali sono disciplinate dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, in adempimento della quale, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1984 è stata predisposta la tabella delle istituzioni culturali ammesse a godere dei benefici. La legge n. 948 del 1982 concerne invece gli enti a carattere internazionalistico.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Preciso che il mio riferimento riguardava la revisione della tabella concernente gli enti a carattere internazionalistico effettuata nel corso del 1989 dal Ministero degli affari esteri. Tali istituzioni non rientrano tra gli enti cui è concessa la possibilità di utilizzare i beni immobiliari. Forse questo mio riferimento ha creato confusione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Premesso che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha accettato la sede legislativa per il provvedimento in esame, desidero svolgere una riflessione preliminare. Prego sia il relatore sia il sottosegretario Butini di consi-

derare che è stato proprio il Governo, anche recentemente, a richiamare l'attenzione del Parlamento sui beni immobiliari dello Stato, esprimendo un diverso orientamento circa — in presenza di un consistente debito pubblico — l'utilizzazione di essi al fine di recuperare denaro liquido per lo Stato. Inoltre, il ministro del bilancio ha dichiarato che nelle casse dello Stato entrano 150 miliardi derivanti da affitti, mentre vi è una uscita di 1500 miliardi spesi per locazioni di immobili sedi degli uffici statali. Pertanto non mi sembra opportuno adottare la soluzione prevista dalla proposta di legge — questo è il primo chiarimento che chiedo al Governo — che non indica in quale modo verranno definite le locazioni, vale a dire se il prezzo dell'affitto sarà « politico » oppure di mercato. Se si trattasse di un prezzo politico dovremmo tener presente che, secondo la denuncia del ministro del bilancio, aggraveremmo ulteriormente il bilancio statale.

L'articolo unico della proposta di legge non riguarda quanto previsto dall'articolo 1, punti a), b) e), della legge n. 390 riguardante gli enti e le istituzioni che beneficiano delle concessioni; prevede invece una estensione dei benefici agli enti di carattere internazionalistico, anche se tra essi non è compresa la società italo-svizzera che il relatore ha citato come esempio.

Tutti noi abbiamo ascoltato l'elenco aggiornato degli enti a carattere internazionalistico che il sottosegretario ci ha letto, ma se prestassimo attenzione ai rilievi della Corte dei conti, dovremmo ritenere che molti di questi enti, dal punto di vista dei conti, dei rendiconti e delle effettive e valide iniziative benemerite...

GIAN CARLO PAJETTA. Di benemerita ve n'è una sola, la reale Arma dei carabinieri !

PIRANTONIO MIRKO TREMAGLIA. ...non rispondono ai requisiti indicati. Mi sembra che si stia giocando sulla « pelle » dello Stato e non dovrei dirlo io, ma il Governo che, a quanto pare, si trova in

uno stato di confusione sotto questo aspetto. Non è accettabile che da una parte il ministro del bilancio svolga talune osservazioni circa le entrate e le uscite relative alle locazioni immobiliari dello Stato e dall'altra un rappresentante dello stesso esecutivo venga a raccomandarci l'estensione delle concessioni per l'utilizzo dei beni immobiliari statali a tutti gli enti a carattere internazionalistico, di cui alla famosa tabella (aggiornata nel 1989) allegata alla legge n. 948 del 1982.

Ritengo sia utile un approfondimento della situazione relativa agli enti, pertanto propongo alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento. Noi non abbiamo questa valutazione per quanto riguarda la regolarità di gestione di tutti gli enti internazionalistici che verrebbero a beneficiare di un provvedimento che contrasta con le prospettive e il programma indicato dal Governo stesso. Dobbiamo infatti guardare a certe questioni con impegno, con senso di responsabilità e con oculatezza. In questo quadro, chiedo la sospensione della discussione del provvedimento e sono contrario al testo in esame, proponendo di concludere la discussione sulle linee generali e di non passare successivamente all'approvazione dell'articolo unico.

GERMANO MARRI. Innanzitutto ringrazio il sottosegretario perché nella sua illustrazione ci ha fornito altri elementi di conoscenza circa questa proposta di legge, dato che la questione investe aspetti di carattere più generale. Noi sappiamo che una serie di associazioni di carattere culturale, che svolgono appunto benemerite funzioni anche di interesse pubblico, sono incluse negli elenchi degli enti che ricevono contributi da parte dello Stato. Nell'ambito di queste associazioni, ve ne sono alcune che ricevono ulteriori benefici, per esempio la concessione in locazione di immobili con trattamenti particolari.

Si determina in tal modo una situazione nella quale non si capisce più bene quale sia la dimensione dei benefici che i

vari enti ricevono e la differenza che vi è tra l'uno e l'altro, anche perché in queste tabelle, per quanto si ampli la platea di quelli che ne beneficiano, qualcuno rimane sempre fuori. Infatti nelle tabelle predisposte dai ministeri non vi sono tutti gli enti e nello stesso tempo non tutti quelli inclusi sono di alto interesse.

Al fine di esprimere un giudizio ragionato e consapevole su quello che stiamo facendo, dovremmo innanzitutto conoscere più a fondo la situazione di questi enti. Alcune di queste sigle le conosco, altre non le ho mai sentite nominare: finché non avremo un livello di conoscenza più elevato dovremo prendere sulla parola, sulla fiducia quello che viene affermato da altri. Abbiamo alcune perplessità di carattere particolare, oltre che di carattere generale.

Riteniamo che strutture pubbliche, immobili di proprietà dello Stato debbano e possano essere utilizzati anche da associazioni, da enti che indiscutibilmente siano di interesse pubblico. Se questo obiettivo è difficilmente raggiungibile, è opportuno che non si inventi un impiego qualsiasi, ma che lo Stato se ne liberi attraverso aste pubbliche, con la partecipazione di tutti coloro che sono interessati all'acquisto, in modo da realizzare consistenti rientri finanziari. Al di là di questo aspetto di carattere generale, nel caso particolare alcune perplessità le abbiamo e pertanto sulla votazione della proposta di legge il gruppo comunista si asterrà.

MARGHERITA BONIVER. In occasione dell'esame di proposte o disegni di legge in materia spesso ci vengono sottoposti elenchi di enti molto più ampi di quello attualmente alla nostra attenzione, che riguarda ventiquattro enti a carattere internazionalistico. Per questo siamo in qualche modo soddisfatti. Osservo però che tale lista, che estende agli enti in questione i benefici che la legge prevede ai fini della locazione e della concessione di beni immobili demaniali, si aggiunge al lunghissimo elenco delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario e annuale dello Stato, che invece sono sotto

la supervisione del Ministero dei beni culturali ed ambientali. Questa seconda tabella, che è stata appena distribuita, è composta da ben 197 enti. Forse tale numero è esiguo rispetto alla popolazione complessiva del paese, però anche in quest'ultimo elenco sono inclusi enti culturali assolutamente incredibili. In particolare, uno credo che piacerà al mio amico e collega Pajetta. Pare infatti che esista l'Accademia di storia dell'arte sanitaria. Credo che diventerà il collega sapere che lo Stato italiano contribuisce con la favolosa somma di lire 30 milioni annue per il mantenimento in vita di questo ente.

Sto citando uno dei 197 enti di carattere culturale che sono sottoposti alla supervisione del Ministero dei beni culturali ed ambientali e non di quello degli affari esteri. Dico questo non per porre un paragone, ma semplicemente un interrogativo circa il metodo di fondo adottato nell'erogazione dei contributi. Non si capisce, infatti, la *ratio* delle cifre stanziare per i 197 enti della tabella, che non è in discussione questa mattina. Non si capisce, altresì, al di là dell'estensione dei benefici della locazione a particolari condizioni di beni demaniali a ventiquattro enti di carattere internazionalistico, quale sia il criterio di ammissione a questa tabella aggiuntiva proposta dal Ministero degli affari esteri.

Dico questo perché vi è una diatriba che si trascina ormai da decenni. Mentre alcuni degli enti di carattere internazionalistico compresi nella tabella sono molto conosciuti e svolgono in effetti un lavoro egregio sui temi di politica internazionale, altri invece sono semplicemente elencati con il titolo, ma non se ne capisce la funzione né tanto meno quale sia il contributo che lo Stato eroga ad essi.

Con questo commento intendo esprimere la perplessità del gruppo socialista sulla proposta di legge, non per estendere una critica di fondo e quindi preannunciare un voto contrario, ma semplicemente per chiedere ancora una volta al Ministero degli affari esteri, quindi al sottosegretario, di fornire se possibile informazioni più precise; diversamente, la fun-

zione di questa Commissione si ridurrebbe ad una lettura frettolosa dei titoli e dei nomi degli enti, senza saperne francamente di più. Questo è concertante e non credo che sia un sistema confacente al rigore che invece il Governo vorrebbe darsi e che si è dato in relazione a molte altre questioni, riducendo drasticamente il bilancio di questo o di quel ministero, di questa o di quella istituzione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La collega Boniver ha ragione quando afferma che tutti gli enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1984 godono già, ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390, della concessione in locazione di beni immobiliari dello Stato, mentre gli istituti di cui alla legge n. 948 del 1982 sono solo ammessi al contributo finanziario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GERARDO BIANCO, Relatore. Ho ritenuto, essendo i colleghi già a conoscenza dei problemi, di poter svolgere una breve relazione per non dilungarmi eccessivamente. Mi rendo conto di aver dato per scontato alcuni punti di riferimento — considerato che sono a disposizione della Commissione il testo della legge n. 390, tutti i decreti del Presidente della Repubblica citati, nonché un ampio *dossier* sulla materia — contribuendo a creare confusione nei colleghi.

Per tale ragione vorrei ricordare i punti di partenza della nostra discussione. Esistono enti, che svolgono attività soprattutto nel settore culturale, che già godono dei benefici di cui alla legge n. 390. Tali enti — lo rilevava anche l'onorevole Boniver — non sempre offrono veri e propri contributi allo sviluppo culturale del paese; ve ne sono altri di carattere internazionalistico, il cui elenco è stato letto dal sottosegretario, che godono di contributi finanziari ma non del supporto indiretto che lo Stato offre attraverso la possibilità di prendere in locazione im-

mobili statali gratuitamente o pagando un canone minimo. Si tratta di un'agevolazione notevole, specialmente in una città come Roma; infatti, avevo citato come esempio l'Associazione italo-svizzera, che sarà costretta a chiudere perché non è in condizioni di pagare il canone d'affitto dei locali in cui ha sede. Quindi, il beneficio di poter pagare un affitto irrisorio o di poter godere di locazione gratuita diventa per molti enti l'occasione per continuare l'attività che svolgono meritoriamente da molti anni. La proposta di legge in esame ha il significato di intervenire in questo tipo di situazioni.

L'elenco dei 24 enti ha suscitato perplessità: cosa è accaduto però in questi anni? La legge n. 948 del 1982 prevede all'articolo 2 che nel primo anno dalla sua entrata in vigore doveva essere predisposto l'elenco degli istituti che dovevano godere dei benefici previsti dalla legge e che ogni tre anni questo elenco potesse essere rivisto. Nell'ambito della prima revisione gli enti, 12 nella prima tabella, sono diventati 15 e nel corso della revisione del 1989 sono diventati 24. Le procedure per l'individuazione degli enti meritevoli di contributo statale non sono previste dalla proposta di legge in esame, ma dalla legge del 1982, la quale stabiliva che il ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro del tesoro, previo il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato potesse aggiornare tale elenco. La procedura quindi è abbastanza accurata ed il Parlamento è chiamato — tramite le Commissioni permanenti di merito — ad esprimere un parere. Per tale ragione le osservazioni dell'onorevole Boniver dovrebbero essere poste in sede di elaborazione delle tabelle, nel momento in cui le Commissioni parlamentari vengono interpellate dal Governo circa l'idoneità dell'inserimento degli enti ammessi al contributo.

Poiché sono sorte talune perplessità, non ho difficoltà a sospendere il giudizio ed ad approfondire i termini della questione. Nella mia qualità di relatore devo però ricordare che nell'ambito della discussione che si è svolta quando abbiamo

richiesto la sede legislativa, si era manifestata una unitaria volontà politica verso l'approvazione del provvedimento. Ritengo comunque necessario trasformare queste perplessità in un consenso, anche se tale aspetto verrà affrontato al momento opportuno.

Desidero fornire un ulteriore chiarimento: quando ho citato un ente non previsto nella tabella, intendevo indirettamente dire che nel momento in cui tali tabelle verranno riviste dovrebbero essere inseriti enti che non sono più in grado di svolgere la loro decennale attività. Ho accennato a tale questione nella relazione poiché non ritenevo questa la sede idonea per procedere a una tale modifica, le cui procedure sono previste dalla legge del 1982.

Ritengo che il provvedimento in discussione sia importante per garantire la continuazione delle attività di istituzioni benemerite...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. In base alle valutazioni della Corte dei conti non sembra che tutte siano benemerite.

GERARDO BIANCO, Relatore. In relazione al dibattito che si è svolto intendo offrire alla meditazione dei colleghi alcuni elementi, anche per non rischiare che vi siano dei problemi nei rapporti con la Corte dei conti. Quest'ultima in genere formula giudizi e relazioni severe sulle amministrazioni di tutti gli enti, ma quelli in discussione a volte non hanno neanche la possibilità di strutturarsi adeguatamente. È innegabile che il SIOI e il Centro studi americani svolgano un'azione benemerita, ma può darsi che contabilmente siano meno attrezzati. È un discorso che in questa sede non intendo affrontare.

Desidero sottolineare invece che occorre verificare la volontà politica di consentire di vivere a enti a carattere internazionalistico, nel momento in cui il nostro paese dovrebbe rafforzare le relazioni con gli altri non soltanto attraverso canali diplomatici, ma anche mediante le attività di queste istituzioni, che operano

in gran parte grazie al contributo del volontariato. A me pareva che si dovesse esprimere la volontà politica della Camera in positivo, nel senso cioè di consentire a questi enti di avere questo beneficio, che peraltro, per le notizie che ho, costituisce la condizione pregiudiziale affinché essi possano sopravvivere. Diversamente, alcune di queste istituzioni sarebbero costrette a chiudere e non credo che ciò comporterebbe conseguenze positive nei rapporti bilaterali instaurati dalle medesime.

GIAN CARLO PAJETTA. Il problema non è quello di citare un paio di organizzazioni che funzionano o dire che siamo in un momento in cui è utile e necessario assumere una qualche iniziativa, bensì che ci troviamo di fronte ad una situazione che non conosciamo, che è esposta, anche nella non breve replica del relatore, in un modo che non chiarisce quasi niente.

Voglio ricordare un incontro con uno dei nostri statisti più stimati e più celebrati, dopo che avevo tentato di raccogliere fondi dello Stato rivolgendomi anche ai partiti di maggioranza, per la costituzione di un'organizzazione che avrebbe dovuto essere al di sopra dei partiti. Quest'uomo di Stato, che fra tutti coloro ai quali mi rivolgevo era il più importante, approvò l'idea, che non era soltanto mia, ma anche di parlamentari del suo partito. Mi disse una cosa che vorrei ricordare: « Quando si tratta di soldi, l'importante è fare le cose con un certo garbo! ».

Questo termine settecentesco mi è rimasto impresso: basta il « garbo ». Oggi siamo in una situazione in cui scopriamo molti scandali perché il « garbo » non viene tenuto in considerazione. Credo che occorra preventivamente assicurarsi dell'utilità dei fondi stessi e il presupposto di ciò è rappresentato dalla correttezza, ma anche dalla consapevolezza di chi decide.

Il problema non è che degli enti utili debbono essere aiutati: questo non è un problema, perché nessuno potrebbe dire

di no. Il problema ci viene posto in termini diversi: essendoci enti utili che altrimenti perirebbero, bisogna fare qualcosa. Si tratta di un gruppo di enti il cui numero, peraltro, cresce continuamente. La legge n. 390 fa riferimento ad una tabella, ma lo stesso relatore afferma di averne trovato un'altra, contenente altri ventiquattro enti.

Occorrerebbe istituire una piccola commissione, per esaminare la situazione delle varie istituzioni. Possiamo far sopravvivere istituzioni che hanno avuto un passato glorioso. Come si fa a dire di no all'Accademia della crusca, all'Ente gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux? Vorrei sapere, però, se queste istituzioni sopravvivano ancora o se di esse sia rimasto solo il nome, se le richieste siano dettate da un po' di disinvoltura o se tali fondi siano invece necessari e utili.

Propongo di non arrivare ad una decisione politica nel senso di stabilire se siamo disposti o meno ad aiutare queste istituzioni: certamente lo siamo, ma bisogna sapere chi decide l'elenco degli enti in questione. Agire in questo modo mi ricorda i tempi della monarchia, quando una croce di cavaliere ed una rivendita di sali e tabacchi non si negava a nessuno. Il fatto è che in questo caso di rivendite di sali e tabacchi ve n'è più d'una.

Propongo di nominare una commissione ristretta per esaminare la materia. Mi rendo conto che si tratta di un carico di lavoro ulteriore, perché per certi versi bisognerà effettuare una ricerca di tipo archeologico rispetto ad istituzioni, che vivono soltanto perché morire significherebbe far mancare lo stipendio o un titolo a qualcuno. Propongo formalmente che non si addivenga ad un voto che avrebbe il significato di una sanatoria sulla base di una fiducia cieca che non ho. Occorre invece chiarire i reali problemi e formulare delle proposte in termini per quanto possibili brevi, dopo di che decideremo.

Per esempio, sento parlare della Società italo-svizzera: se si trattasse di un'istituzione necessaria per il trasporto di capitali in Svizzera, il che potrebbe es-

sere utile all'intera regione siciliana, vorrei saperlo prima! *Dixi et salvavi animam meam!*

GERARDO BIANCO, *Relatore*. Chiedo scusa per la mia puntigliosità, ma ho avuto l'infelice idea di citare la Società italo-svizzera, presieduta da Luigi Preti il quale — desidero che rimanga a verbale — mi ha scritto un'accorata lettera, che ho ricevuto proprio ieri, nella quale afferma che tale istituzione si trova in grave difficoltà. Ritengo che molte istituzioni di questo tipo si trovino ad affrontare seri problemi e sono disponibile ad accettare la proposta formulata dall'onorevole Pajetta. A scanso di equivoci, però, devono essere chiari i termini della questione: le tabelle cui ci riferiamo sono definite secondo procedure stabilite per legge; pertanto la revisione richiesta dall'onorevole Pajetta deve far riferimento ad esse, non vorrei che in questa sede si operasse un *bis in idem*.

Al momento attuale, quindi, il Governo ed il Parlamento hanno riconosciuto gli enti di cui alla legge n. 948 del 1982 — con la successiva revisione del 15 aprile 1989 — meritevoli dei contributi erogati dallo Stato. Il Governo questa mattina ha riferito che per i 24 enti attualmente considerati il contributo ammonta a 750 milioni. La proposta di legge di cui sono relatore propone che tali istituti, oltre al godimento dei contributi finanziari, siano ammessi al beneficio di usufruire della locazione gratuita o a basso canone dei beni immobiliari che il demanio può mettere a disposizione. Ribadisco che tale estensione riguarda enti che svolgono attività a livello internazionale già riconosciuti dallo Stato.

Pertanto, quando l'onorevole Pajetta propone di istituire una commissione per valutare l'idoneità degli istituti previsti dalle tabelle, avanza una proposta di eventuale revisione che deve essere espressa in altra sede. Con il provvedimento in esame possiamo solo estendere i benefici agli enti a carattere internazionale già previsti dalla legislazione in vigore.

Posso accogliere la richiesta di una pausa di riflessione, ma le proposte suggerite per l'approfondimento non vanno nella direzione indicata dalle leggi in materia.

GIAN CARLO PAJETTA. Dobbiamo accertare la possibilità di modificare il giudizio espresso in merito agli istituti degni del contributo statale.

GERMANO MARRI. Vorrei tentare di trovare una soluzione. La nostra Commissione è chiamata a giudicare se gli enti di carattere internazionalistico — la cui esistenza ignoravo fino a quando il sottosegretario non li ha elencati — siano benemeriti e svolgano una funzione di carattere generale. La nostra Commissione è l'unica nell'ambito del Parlamento che possa esprimere tale giudizio: è necessario che si restringa l'area del nostro interesse a questo punto.

La seconda questione che desidero affrontare — e che non è in contraddizione con quanto ho affermato nel mio intervento iniziale, ripreso in parte da altri colleghi — riguarda il sistema attraverso il quale vengono inseriti nelle tabelle enti che godono di particolari benefici (contributi finanziari, canoni di affitto agevolato o altro); tale sistema non offre la possibilità a nessuno di noi di esprimere una valutazione motivata. Dall'elenco degli istituti ricaviamo alcuni nomi prestigiosi, noti a tutti, come l'Enciclopedia italiana, l'Accademia della Crusca o la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; gli altri però sono nomi sconosciuti, che per noi non rappresentano niente e che fanno presagire che non facciano niente.

Detto questo, il problema sollevato dall'onorevole Pajetta rimane integro. È necessario che si faccia una maggiore chiarezza, si individui un filtro per questa massa di istituti che ogni anno vengono aggiunti nelle tabelle, pur sapendo che tutti si trovano in condizioni difficili. Sappiamo, inoltre, che molte di queste associazioni godono di benefici diversi concessi, per esempio, dagli enti locali o dalle regioni. È una questione che nella

nostra qualità di membri della Commissione affari esteri e comunitari e del Parlamento sottoponiamo al Governo affinché ci fornisca una volta per tutte un quadro più chiaro.

Come ho già affermato nel mio intervento iniziale, il gruppo comunista si asterrà in sede di votazione finale del provvedimento, poiché ci rendiamo conto che con questa proposta di legge non introduciamo nulla di nuovo, ma estendiamo taluni benefici ad istituti già ammessi al contributo statale. Siamo consapevoli che, se il provvedimento venisse respinto, o se decidessimo di sospenderne l'iter, molti di essi potrebbero essere sfrattati dai palazzi che occupano per svolgere le proprie attività. Per esempio, l'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (di cui fanno parte tutti i comuni italiani) dovrà abbandonare le sedi in cui opera; medesima sorte toccherà all'Istituto affari internazionali, a quello per il Medio-Oriente o ad altri ancora. Infatti, il Ministero delle finanze si trova nella necessità di aumentare gli affitti ed ha rinviato al Parlamento la decisione in merito agli enti che siano da ritenere meritevoli dell'attenzione e dell'appoggio dello Stato. Ecco perché noi che siamo forza di opposizione abbiamo affermato che il quadro è confuso, che sarebbe necessaria una maggiore chiarezza. Ci asterremo, quindi, nella votazione del provvedimento, però richiamiamo l'attenzione sul fatto che non si tratta di discutere nuove iniziative, ma di intervenire su situazioni già esistenti.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ho formulato alcune osservazioni di politica generale, ma non mi è stata data alcuna risposta, anche in riferimento ad una pesante contraddizione del Governo sugli oneri che gravano sullo Stato. Se il Governo non risponde alle mie domande, è evidente che il tutto diventa un dialogo tra sordi e che non posso nemmeno essere convinto del contrario.

In proposito, ho citato il ministro del bilancio, il quale afferma che ricaviamo dagli immobili entrate per 150 miliardi

di lire, mentre le corrispondenti uscite per gli immobili utilizzati da parte dello Stato ammontano a 1.500 miliardi, per cui non ci è più consentito effettuare elargizioni di questo genere.

Il Governo, invece, qui sostiene esattamente il contrario. Io ho effettuato un'indagine abbastanza seria su documenti che provengono dal Governo. Elementi obiettivi certamente vi sono e credo che meritino una risposta.

Per quanto riguarda l'altro problema, cioè se si tratti di concedere in uso gratuito questi locali agli enti inseriti nell'elenco, mi è stato risposto che non è vero e che la concessione gratuita è esclusa. In base alla legge n. 390 dell'11 luglio 1986, le concessioni e le erogazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire 100 mila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Questo è un discorso diverso, che mi permetto di definire serio: è inutile e inopportuno affermare una cosa e poi il contrario.

Non si tratta affatto di licenziare i dipendenti degli enti internazionalistici, che godono già del contributo da parte dello Stato, evidentemente concesso tenendo conto delle varie esigenze e iniziative. Qualcuno ha affermato che alcuni enti esistono soltanto dal punto di vista nominale e questa è la verità. Per tale motivo è necessario un approfondimento della questione. È vero che si tratta di tabelle che sono state definite da altri organi parlamentari, ma non è in discussione la cancellazione dei benefici che gli enti già hanno, ma di estendere ad altri benefici che non hanno. È pertanto importante la limpidezza del provvedimento in termini giuridici, per far sì che poi non si aggiungano altri enti ancora. Una volta stabilito che determinati benefici debbano essere estesi a tutti gli enti internazionalistici previsti da tabelle aggiornabili ogni tre anni, i già pesanti oneri a carico dello Stato potrebbero crescere a dismisura.

Non è vero che non abbiamo mai visitato questi enti. Il collega Marri è deputato da poco tempo, ma noi ampiamente in tutti questi anni abbiamo sentito il nome di questi enti e abbiamo discusso di essi; è chiaro che poi le decisioni passano, vengono assunte a maggioranza. Nella proposta non si stabilisce di aumentare i già pesanti contributi a carico dello Stato. Questo non sta scritto nella legge 28 dicembre 1982, n. 948. Vi sono enti che non svolgono attività o non esistono, per cui i fondi vengono assegnati a memoria.

Mi si dovrebbe spiegare cosa significa dare 15 milioni in un anno alla Casa d'Europa, che non esiste: con 15 milioni non possono essere assunte iniziative di alcun genere.

GIAN CARLO PAJETTA. Con 15 milioni non si paga neanche il custode!

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Il custode si paga sì e no, ma non so se si possano pagare i contributi! Non si tratta di colpire gli enti, ma di vedere se effettivamente possiamo concedere loro benefici diversi e nuovi. Occorre anche rispondere all'altro interrogativo che ho posto: il Governo deve scegliere una strada o l'altra per quanto riguarda il canone e l'onere dal punto di vista finanziario. Si afferma che per quanto riguarda le entrate, occorre portare avanti una politica rigorosa, al fine di ottenere nuove entrate dagli immobili dello Stato e poi si fanno queste elargizioni, di cui non vi è alcuna certezza sia perché non è determinato il *quantum*, sia perché per l'aggiornamento delle tabelle si segue una strada diversa.

Insisto nella proposta di rinvio, perché si possa riflettere. A tale scopo, sono favorevole alla nomina di una ristretta commissione di lavoro. Quello che abbiamo discusso è un problema che sembra potesse essere risolto in dieci minuti, con un minimo di serietà. Vuol dire che dobbiamo esaminare con attenzione anche provvedimenti di questo tipo.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta formale di rinvio della discussione.

GERARDO BIANCO, Relatore. Ritengo che il dibattito abbia chiarito parecchi punti. Un rilievo del collega Tremaglia su una mia espressione non felice circa la gratuità della concessione era corretto: effettivamente la legge stabilisce un canone minimo ed io mi riferivo all'esiguità di tale canone.

Il sottosegretario ha effettuato una ricognizione estremamente puntuale e sulla base dei chiarimenti forniti sollecito il collega Tremaglia a ritirare la sua richiesta di sospensione della discussione, anche in considerazione di un'affermazione del collega Marri. In realtà, gli enti in questione sono sottoposti a una richiesta di adeguamento del canone ai prezzi di mercato da parte del Ministero delle finanze e quindi la situazione è diventata molto difficile. Per tale ragione il provvedimento è urgente.

Tutti questi motivi dovrebbero indurci ad approvare il provvedimento e, pertanto, chiedo al collega Tremaglia di non insistere nella proposta di sospensione.

PRESIDENTE. Tutto il discorso che abbiamo affrontato ci porta a considerare che effettivamente dobbiamo guardare dentro questi enti e credo sia doveroso da parte nostra farlo nelle sedi competenti. Sarà opportuno riflettere innanzitutto, quando sarà formulata la prima tabella. Dovremmo adoperarci nelle sedi competenti, una delle quali è la nostra Commissione, al fine di rivedere il contenuto ed il valore di alcuni di questi enti.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. A me dispiace soprattutto che anche il mio intervento abbia fatto perdere del tempo.

Il collega Marri ha fatto un riferimento al Ministero delle finanze. Secondo il relatore, il Ministero delle finanze ha chiesto che i canoni siano aggiornati ai prezzi di mercato. A maggior ragione il Governo deve decidersi, perché il ministro delle finanze fa appunto parte del Governo, che deve definire un unico at-

teggiamento una volta per sempre su determinati aspetti fondamentali. È vero oppure no che il Ministero delle finanze ha chiesto l'aggiornamento dei canoni, per cui i poveri enti internazionalistici rischiano di finire per strada?

Proprio per questi motivi, per le contraddizioni e le confusioni che emergono ogni cinque minuti, chiedo seriamente un approfondimento.

Mi dispiace di non accogliere una proposta come quella del relatore: non mi costerebbe niente, ma da un punto di vista di serietà è necessario un rinvio della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo che il deputato Tremaglia ha proposto, dopo la discussione sulle linee generali, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Ivo BUTINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono contrario.

GERARDO BIANCO, Relatore. Anche il relatore è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Tremaglia, contrari relatore e Governo.

(È respinta).

GIAN CARLO PAJETTA. Si è parlato di una pausa di riflessione. Io avevo proposto una commissione che esaminasse la situazione dei vari enti. Certamente questa riflessione non può essere portata avanti dal solo sottosegretario.

PRESIDENTE. Ci attiveremo nelle sedi competenti perché si riesami il problema delle istituzioni culturali e internazionalistiche, una materia ben diversa da quella oggetto della decisione odierna. Oggi decidiamo che il Governo possa estendere certi benefici ad altri enti. Per quanto riguarda il contenuto e la validità di questi ultimi, emergono perplessità e allora affermo che la presidenza di questa Commissione si adopererà nelle sedi competenti perché il richiesto riesame venga effettuato.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, avevo espresso precedentemente un parere favorevole sul provvedimento. Vorrei solo motivare perché mantengo quel parere, precisando innanzitutto che siamo di fronte ad una proposta d'iniziativa parlamentare. Il Governo ha però espresso su di esso un parere favorevole, per i motivi che cercherò di sintetizzare.

Sono vigenti due leggi riguardanti l'erogazione di contributi a enti con finalità culturali. La prima prevede che gli enti culturali siano pubblicati in tabelle contenute in un decreto del Presidente della Repubblica, previo l'espletamento di una serie di procedure sottoposte alla vigilanza del Ministero dei beni culturali ed ambientali. Un'altra legge prevede procedure simili per l'elenco degli enti definiti internazionalistici e sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. Si tratta di due distinti provvedimenti per enti diversi, perché distinta è la vigilanza e distinta è nel merito la procedura per l'inclusione nelle tabelle pubblicate con decreto del Presidente della Repubblica.

Poiché si prevede che i contributi non si possano assommare, è capitato che in un primo tempo il Comitato atlantico era stato incluso nelle tabelle degli enti culturali sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Pubblica una rivista all'anno!

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io racconto i fatti. Cosa faccia diventa un altro discorso: rappresento il Governo, magari immeritatamente, ma non posso svolgere anche la funzione di relatore o di referendario per la Corte dei conti!

Il Comitato atlantico italiano era stato inserito nella tabella relativa al Ministero dei beni culturali e ambientali, ma ne fu depennato nel momento in cui fu inserito in quella del Ministero degli affari esteri;

pertanto non vi è sovrapposizione dei contributi.

Detto questo, desidero richiamare una legge citata più volte dall'onorevole Tremaglia, la n. 390 del 1986, la quale prevede che agli enti culturali possano essere concessi in uso, con le forme già ricordate, beni di proprietà dello Stato con la specifica indicazione che la concessione o la locazione, per la durata di non oltre 19 anni, debba riguardare beni immobili demaniali o patrimoniali non suscettibili, anche temporaneamente, di utilizzazione per usi governativi.

I criteri di individuazione degli enti di carattere internazionalistico e di inserimento nella tabella sono fissati dall'articolo 1 della legge n. 948 del 1982. Tale tabella è soggetta a revisione da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato, quindi, i ministeri interessati e il Parlamento sia per quanto riguarda i contributi, sia in relazione alla concessione di beni immobili in affitto, intervengono nel merito.

Tra gli enti che possono godere di queste concessioni non figurano quelli sui quali vigila il Ministero degli affari esteri. Pur se la vigilanza è assegnata a due diversi ministeri, le procedure di accertamento e di indicazione degli enti sono simili; pertanto sembra opportuno riconoscere questo beneficio anche agli enti a carattere internazionalistico: questa è la novità della proposta di legge. Riteniamo che tale provvedimento sia giusto, poiché abbiamo rilevato come in alcuni casi questi enti, di fronte agli aggiornamenti degli affitti, siano costretti ad utilizzare una parte notevole del contributo che ricevono dallo Stato per pagare l'affitto e non per le finalità di istituto. È chiaro che potranno godere di tale beneficio quando ciò sarà reso possibile da condizioni soggettive e oggettive; gli enti che

possiedono beni immobiliari di proprietà non potranno usufruire di tale vantaggio; se l'amministrazione del demanio non metterà a disposizione beni, i benefici non potranno essere concessi poiché non viene sancito l'obbligo per lo Stato di destinare beni immobili agli enti; si potranno utilizzare quei beni che non siano venduti, che non siano utilizzati per finalità governative o che non siano già stati assegnati in locazione. Con la proposta di legge in esame si intende solo estendere tale facoltà agli enti a carattere internazionalistico, considerato che il problema degli affitti talvolta può incidere considerevolmente sulla attività di essi.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1989, che ha aumentato a 24 gli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo, rappresenta un aggiornamento della tabella, in base a quanto previsto dalla legge n. 948. Ripeto, le procedure sono fissate dalla legge!

Se poi qualcuno fosse amico di un'associazione e nemico di un'altra, non sono in grado di dirlo; posso affermare però che le procedure sono trasparenti e vi è la pubblicizzazione dei contributi.

La proposta di legge in esame intende equiparare gli enti culturali a quelli a carattere internazionalistico; ciò non toglie ovviamente che, se un bene immobile è già utilizzato a fini governativi oppure è stato venduto, non può essere dato in affitto. Sono decisioni che competono al ministro delle finanze, il quale non è obbligato ad assegnare in locazione immobili a tutti gli enti menzionati nelle tabelle, se non vi sono beni disponibili o esistenti. Non mi pare infine che vi sia una frammentazione di competenze, oltre quanto già stabilito dalla legislazione vigente.

Preannuncio la presentazione di un emendamento al fine di rendere più chiaro il riferimento normativo concernente gli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, considerato che la tabella — prevista dalla legge n. 948 del 1982 — può essere aggiornata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. I benefici previsti per gli enti indicati dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, sono estesi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri indicati nella tabella annessa alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1984, n. 526.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire le parole da: annessa alla fine, con le seguenti: redatta a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948.

1. 1.

Ivo BUTINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Qualora la Commissione approvasse la proposta di legge, potremmo introdurre nelle procedure di concessione di beni immobili la clausola che questi ultimi non debbano essere destinati ad altri usi. Accanto agli enti culturali vi sono quelli a carattere internazionalistico, cioè quelli compresi nell'ultima edizione della tabella redatta a norma della legge n. 948 del 18 dicembre 1982. I nuovi enti potrebbero essere inclusi di concerto con il Ministero delle finanze.

GERARDO BIANCO, Relatore. Sono favorevole all'emendamento all'articolo unico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Castagnetti ed altri: « Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 » (3808):

Presenti	29
Votanti	18
Astenuti	11
Maggioranza	10
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianco, Boniver, Capria, Crescenzi, Duce, Foschi, Gangi, Gunnella, Malfatti, Martini, Napoli, Orsini, Piccoli, Raffaelli, Sarti.

Hanno votato no:

Servello, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tremaglia.

Si sono astenuti:

Cervetti, Ciabbari, Crippa, Gabbugiani, Lauricella, Mammone, Marri, Masina, Pajetta, Rubbi Antonio, Serafini Anna Maria.

Discussione del disegno di legge: Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana ».

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Foschi, desidero plaudire al lavoro scrupoloso svolto dal Comitato permanente per l'emigrazione, che ha predisposto alcune proposte di modifica.

Con il disegno di legge in esame si intende affrontare una questione relativa all'emigrazione universalmente considerata non più rinviabile.

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Cercherò di essere molto breve, anche in considerazione dell'ampia discussione che si è svolta nell'ambito del Comitato permanente per l'emigrazione, arrivando a concordare alcune modifiche da apportare alla legge n. 205, in ottemperanza agli impegni assunti a conclusione della Conferenza nazionale dell'emigrazione che sul tema stilò un documento. Si è verificato che il disegno di legge non corrispondeva pienamente alle aspettative delle comunità italiane all'estero; la Commissione, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere ad una consultazione delle rappresentanze delle organizzazioni dell'emigrazione, delegando la definizione della materia al Comitato permanente per l'emigrazione, anche in collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

È stata, inoltre, tenuta presente l'approvazione della legge sull'anagrafe, che naturalmente dovrà essere applicata in vista del rinnovo delle elezioni del Comitato.

Nell'ambito di questa attività preparatoria siamo pervenuti alla formulazione di alcuni emendamenti, di cui preannuncio la presentazione, in recepimento di talune esigenze avanzate dalle rappresentanze della collettività di italiani all'estero, ma tenendo anche conto di alcuni limiti non facilmente superabili per l'esistenza di una serie di norme che rimangono in vigore. Infatti, il disegno di legge in esame si configura come modifica ed integrazione della legge n. 205, che nella sua sostanza rimane valida. Ugualmente rimangono validi i regolamenti di attua-

zione della legge, anche se è chiaro che dopo l'approvazione di questo provvedimento, si dovrà emanare un nuovo regolamento di attuazione.

I punti fondamentali recepiti negli emendamenti riguardano l'articolo 2 del disegno di legge, in relazione al quale si propone una migliore definizione delle sedi nell'ambito delle quali saranno costituiti i nuovi comitati degli italiani all'estero, aggiungendo agli uffici consolari di prima categoria le agenzie consolari nelle cui circoscrizioni risiedono almeno tre mila cittadini italiani. Inoltre, si propone una modifica della norma concernente la natura di ente privato del comitato degli italiani all'estero. Si è tentato di definire più chiaramente le competenze dei nuovi comitati — di cui all'articolo 3 — accogliendo il principio della collaborazione con l'autorità consolare, con gli enti e con le associazioni; inoltre, si propone di ampliare le competenze relative alla partecipazione delle rappresentanze della collettività. Ancora, si è insistito sul carattere obbligatorio dei pareri che vengono espressi su proposte e raccomandazioni che riguardino materie che possano, sia pur indirettamente, interessare la collettività. In questo senso sono stati previsti anche incontri, che possono essere indetti dall'autorità consolare o su richiesta del comitato, per progetti ed iniziative specifiche che vengano ritenuti interessanti per la collettività. È stato anche aggiunto a questo articolo un emendamento relativo all'attuazione dei compiti delle collettività, consentendo che il comitato si doti di un autonomo e differenziato regolamento interno in relazione alle situazioni locali e alle priorità emergenti.

Il quinto comma, che è nuovo, specifica che i regolamenti potranno anche riguardare la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, compresi i rimborsi spese. È stata superata la preoccupazione che aveva portato alla previsione della commissione di cui al quinto comma dell'articolo 3 della legge: si propone, pertanto, di sopprimere tale comma.

È stata aggiunta una opportuna specificazione, dopo il terzo comma dell'arti-

colo 3 della legge, relativo all'erogazione dei contributi ad enti aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo. Si è poi precisato a proposito delle attività di segretariato, non solo, come del resto la legge prevedeva, che si potrà procedere all'assunzione di personale di segreteria anche con contratti di diritto privato, ma che questo personale coadiuverà il segretario del comitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Si propone di sopprimere l'articolo 5 così come era formulato. Occorre approvare anche un emendamento che non è stato distribuito, diretto a non rendere eleggibili i dipendenti dello Stato che prestino servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari nel paese in cui si svolgono le elezioni. Non è altro che la ripetizione della legge n. 530: siccome essa riguardava le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, è opportuno ripetere la statuizione in questa sede.

Si propone di aggiungere all'articolo 7 il comma relativo alla coincidenza delle scadenze dei mandati, in modo che la durata in carica dei componenti non possa protrarsi oltre il limite previsto per il normale rinnovo.

Vi è poi un emendamento all'articolo 9, con il quale si propone di aggiungere una specificazione relativa alla possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto nel giorno della votazione e nei locali del seggio, ad evitare che vi siano eventuali carenze nell'aggiornamento degli elenchi o nell'utilizzazione della nuova anagrafe. Dopo l'articolo, 9 si propone di aggiungerne un altro con il quale si modifica l'articolo 19 della legge n. 205, stabilendo che ai presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del ministro degli affari esteri di concerto con il ministro del tesoro.

Infine, vi è un emendamento sollecitato dal Governo, anche se non ancora presentato formalmente: in ogni caso, il parere del comitato dell'emigrazione è favorevole. Esso è relativo allo svolgimento

delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana, che viene rinviato al prossimo anno, prevedendo la scadenza ultima entro il mese di giugno 1991. Come i colleghi ricorderanno, era stata approvata una legge, perché un primo rinvio era stato limitato a quest'anno; per una serie di ragioni obiettive si è ritenuto di dover procedere ad un ulteriore rinvio, perché le elezioni non possono essere tenute in questa fase.

PRESIDENTE. È chiaro che se riuscissimo, tenendo conto che tutto il comitato si è espresso in senso unanime, ad approvare la legge rapidamente, sarebbe opportuno inserire l'emendamento in questa sede, altrimenti dovremmo stracciarlo e modificare la legge, perché un rinvio è fondamentale ai fini dello svolgimento delle elezioni.

Non solleviamo altre problematiche rispetto ai risultati cui è pervenuto il Comitato, poiché vi è la necessità di porre fine a tutta una serie di inquietudini sollevate dalla legge n. 205 — anche in relazione ai tentativi dei consoli di limitare il ruolo dei Comitati dell'emigrazione — affinché la partecipazione delle collettività italiane alla conduzione politica ed agli eventi che si verificano nei paesi di residenza sia piena ed autentica.

FRANCO FOSCHI, Relatore. Esprimo una perplessità circa la proposta di stralcio, poiché non mi sembra necessaria considerato che il testo — per affermazione di tutti i gruppi — verrà approvato nella sua interezza. Infatti, sussiste solo una riserva procedurale per quanto riguarda alcuni emendamenti, che necessitano dell'espressione del parere obbligatorio da parte della Commissione bilancio. Tale circostanza però non esclude che la nostra Commissione proceda all'approvazione in linea di principio dei suddetti emendamenti ed a quella definitiva degli emendamenti e degli articoli per cui non è richiesto il parere. In particolare, potrà essere approvato in via definitiva l'articolo concernente il rinvio delle elezioni dei Comitati.

Sono contrario allo stralcio perché in tal modo approveremmo una legge autonoma sulle elezioni e ciò costituirebbe un elemento di complicazione anche nella gestione politica di tale materia all'estero.

PRESIDENTE. I termini del problema sono chiari: tenendo conto delle urgenze e del lavoro serio compiuto dal Comitato permanente dell'emigrazione nella ricostruzione della materia oggetto di una legge varata troppo frettolosamente, procederemo all'approvazione degli articoli, sospendendo il voto finale del disegno di legge in attesa che la Commissione bilancio esprima i prescritti pareri su taluni emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ivo BUTINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Innanzitutto ringrazio il relatore del Comitato permanente per l'emigrazione per il lavoro svolto. Desidero solo aggiungere che da parte mia e dei collaboratori della direzione generale dell'emigrazione si è cercato, nei limiti del possibile, di venire incontro alle sollecitazioni del Parlamento e della Commissione affari esteri.

Ringrazio in particolare il presidente ed il relatore per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 11.0.1.

Prendo atto delle osservazioni del relatore e mi dichiaro ben soddisfatto se il disegno di legge potrà essere approvato integralmente.

Non ho avuto la possibilità di leggere con attenzione gli emendamenti preannunciati; ritengo però che nel complesso siano da accettare. Desidero solo svolgere una breve considerazione circa l'emendamento 3.1, poiché da esso potrebbero sorgere difficoltà in sede di applicazione della legge. Mi riferisco alla parte concernente l'autonomia di regolamentazione interna ai comitati anche per quanto riguarda le spese di funzionamento, di cui all'articolo 4 della legge, compresi i rimborsi spese. Poiché l'articolo 4 della legge n. 205 è, a mio parere, sufficientemente articolato e diffusivo potrebbe continuare

a disciplinare la materia contabile. Infatti, diverse contabilità, rispondenti alle differenti esigenze dei paesi che ospitano i COEMIT, aggraverebbero la loro attività, considerato che gli organi tecnici della contabilità dello Stato devono esprimere il parere. L'emendamento in questione rischia di ritardare l'adozione dei regolamenti, considerato che questo è uno degli aspetti più innovativi che introduciamo con il provvedimento in esame.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. La formulazione del comma 5 dell'emendamento sostitutivo, cui ha fatto riferimento il sottosegretario, è il risultato di un compromesso raggiunto con le rappresentanze delle organizzazioni dell'emigrazione rispetto all'introduzione dei gettoni di presenza, scelta che appariva più onerosa e di difficile applicazione in paesi tra loro tanto diversi. Si è però ritenuto di esplicitare almeno l'aspetto richiamato dal sottosegretario. Comprendo il fondamento della sua obiezione, tuttavia ho il dovere di precisare che si è trattato di un compromesso grazie al quale abbiamo evitato altre più radicali posizioni.

GERMANO MARRI. Desidero anch'io sottolineare la positività del lavoro svolto dal Comitato permanente per l'emigrazione, che ha consentito di migliorare alcuni aspetti del disegno di legge che contrastavano con quanto definito dalla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, le cui conclusioni erano condivise dai membri del Comitato, che hanno lavorato ispirati da un grande spirito di collaborazione.

Sono state manifestate perplessità da parte di alcuni di noi circa la definizione del titolo, poiché è stata eliminata la parola « emigrazione » in analogia a ciò che si è fatto per quanto riguarda il Consiglio generale degli italiani all'estero; ciò al fine di evitare ulteriori possibilità di equivoco, pur rimanendo chiaro che i comitati sono essenzialmente espressione degli interessi e delle esigenze dei nostri emigranti. L'emigrazione è un fenomeno che purtroppo riguarda ancora il nostro paese, anche se sono state introdotte

nuove tematiche riguardanti una grande comunità di italiani all'estero, alcuni esponenti della quale hanno conquistato posizioni di rilievo che vogliamo valorizzare pienamente.

Ritengo che il testo che abbiamo definito rispecchi gli indirizzi esposti anche per quanto riguarda la composizione dei comitati, perché la partecipazione e la presenza dei rappresentanti degli italiani all'estero è minoritaria rispetto ai rappresentanti dell'emigrazione. Questo è il punto che mi premeva chiarire. A me sembra che il testo di riforma della legge n. 205 del 1985 rappresenti un passo in avanti significativo nella direzione indicata dalla seconda conferenza. I comitati acquisiscono un ruolo d'iniziativa, di promozione autonoma anche in collaborazione con i consigli e non svolgono più una attività subalterna. È previsto per essi un importante ruolo di promozione di iniziative nelle varie attività, che nel nuovo testo della proposta di legge assume tutto il suo significato. Vi è l'obbligatorietà della consultazione sulle tematiche che riguardano l'emigrazione dei comitati. Questo è un punto essenziale che è stato evidenziato anche dalla conferenza sull'immigrazione e che si ritrova nel nuovo testo della proposta di legge. Vi è una valorizzazione dei membri del comitato, con il riconoscimento della possibilità di rimborso spese ed in prospettiva anche di gettoni di presenza, che ne riconoscono il ruolo di interesse generale della collettività italiana.

È prevista una valorizzazione della reciproca collaborazione fra consolati e comitati, fra comitati e consulte. Vi è tutta una serie di modifiche che vanno nella direzione di una forte valorizzazione del ruolo dei comitati, nonché del ruolo delle associazioni, che nelle loro iniziative sono sottratte al controllo dei comitati, proprio per le loro caratteristiche di carattere generale. Vi è, in definitiva, una valorizzazione del ruolo del comitato generale degli italiani all'estero.

A me sembra che per queste ragioni la proposta di legge possa avere il consenso di tutta la Commissione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È una legge di grandi dimensioni, perché interessa tutto il nostro mondo dell'emigrazione. Voglio ringraziare il comitato dell'emigrazione ed i colleghi perché abbiamo lavorato in perfetta unità. Questo mi pare importante. Abbiamo valutato gli emendamenti formulati dal Governo, abbiamo ascoltato le associazioni, in una situazione di notevole rilievo. Debbo osservare che gli emendamenti portano sempre certe firme. Non è un dato polemico nei confronti di altri colleghi, ma rivendico la partecipazione ai lavori del comitato dell'emigrazione per quanto riguarda il gruppo del MSI-destra nazionale, della democrazia cristiana, del partito comunista italiano, ma non di altri gruppi.

Lo rilevo non in chiave polemica, ma affinché questa sensibilizzazione si estenda a tutte le forze politiche, che troppo spesso dimenticano i problemi dell'emigrazione. Il collega Marri ha sottolineato che noi abbiamo proceduto in linea con quello che è stato il documento unitario della conferenza dell'emigrazione. Ricordo che tale conferenza si è tenuta il 3 dicembre 1988. Saluto con soddisfazione il fatto che oggi arriviamo a questo traguardo, anche se è passato troppo tempo.

Debbo peraltro dire con altrettanto senso di responsabilità che sono giacenti ben 35 progetti di legge che riguardano la materia di cui è competente questa Commissione e che non sono mai stati presi in esame dalle varie Commissioni per i pareri, nonostante il nostro intervento.

Mi riferisco alle proposte di legge n. 102 Tremaglia ed altri aventi per oggetto: Tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese private italiane operanti all'estero o con partecipazione di capitale statale italiano, di cui la IX Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 104 Tremaglia ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, di cui la I Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 106 Tremaglia ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale ai citta-

dini italiani residenti all'estero, che dalla data del 13 luglio 1988 è in corso di esame da parte della XII Commissione in sede referente; n. 109 Tremaglia: Integrazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero, di cui la XI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 110 Tremaglia ed altri: Norme per la corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai pensionati e ai mutilati ed invalidi di guerra residenti all'estero, di cui la XI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 118 Ricciuti: Istituzione della Cassa finanziaria per l'emigrazione, di cui la VI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 380 Marri: Assegno sociale per i cittadini italiani residenti all'estero, di cui la XII Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 381 Marri: Esenzione dalla ritenuta d'acconto sulle pensioni erogate dall'INPS a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, che è da assegnare; n. 382 Marri ed altri: Regolamentazione del rapporto Stato-regioni ed istituzione di un fondo speciale per l'emigrazione, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 383 Gabbuggiani ed altri: Riforma degli istituti italiani di cultura all'estero, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 384 Marri ed altri: Nuovo ordinamento delle iniziative scolastiche e culturali per gli emigrati italiani, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 386 Alborghetti ed altri: Contributi per mutui destinati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso di abitazione per i lavoratori frontalieri, confinanti, stagionali e annuali, che è da assegnare; n. 390 Marri: Concessione di mutui in valuta a favore degli emigrati di rientro dall'estero per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e per l'apertura e l'avviamento di esercizi commerciali e attività artigianali, di cui la VI Commissione non ha iniziato

l'esame in sede referente; n. 622 Fian-drotti: Norme per la tutela dei lavoratori italiani all'estero, di cui la XI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 693 Sinesio ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, di cui la I Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 801 Caria ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, di cui la I Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 917 Ferrari Marte ed altri: Norme di esecuzione del censimento generale dei lavoratori italiani occupati in Svizzera, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 918 Ferrari Marte e Tagliabue: Contributi per mutui destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di alloggi ad uso abitativo per i lavoratori frontaliere, di cui la VI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 920 Ferrari Marte ed altri: Disciplina dei rapporti Stato-regioni ed istituzione del fondo sociale per l'emigrazione, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 974 Ferrari Marte ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari, di cui la XI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 1074 Sterpa: Integrazione all'articolo 48 della Costituzione concernente la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui la I Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 1917 Samà ed altri: Diritti dei lavoratori italiani dipendenti da imprese, nazionali o straniere, operanti all'estero, di cui la XI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 1957 Aiardi ed altri: Norme sulla scolarità dei figli degli emigrati, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 1958 Aiardi ed altri: Norme per regolamentare gli interventi a favore dell'emigrazione con riguardo al rapporto Stato-regioni ed alla istituzione di un fondo speciale per l'emigrazione, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 1959 Aiardi ed altri: Norme per la tutela dei lavora-

tori dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari, di cui la XI Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 1960 Aiardi ed altri: Assegno sociale per gli emigrati, di cui la XII Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 3009 Testa ed altri: Norme sulla cittadinanza, anagrafe e rilevazioni dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui la I Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 3286 di iniziativa popolare: Attuazione del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, di cui la I Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 3386 Tremaglia ed altri: Norme per il funzionamento delle scuole italiane bilingui d'America e per il funzionamento dei corsi di lingua italiana per i discendenti degli emigrati italiani in America, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 3832 Fincato Laura: Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; del disegno di legge n. 4191: Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede legislativa; della proposta di legge n. 4233 Viti Vincenzo: Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 4655 Caveri: Provvedimenti e agevolazioni per gli emigranti italiani che rientrano in patria, che è ancora da assegnare.

Al Senato sono ugualmente ferme tre proposte ed un disegno di legge: n. 141 Pozzo e Filetti: Costituzione all'estero dei comitati consolari per l'emigrazione italiana, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede referente; n. 522 Volponi ed altri: Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero, di cui le Commissioni riunite III e VII non hanno iniziato l'esame in sede

referente; n. 987 Spitella ed altri: Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero, che è ancora da assegnare; disegno di legge n. 1313: Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui la III Commissione non ha iniziato l'esame in sede deliberante.

Mi pare importante che si proceda e non si dimentichino le domande, i problemi ed i sacrosanti diritti dei nostri lavoratori all'estero.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, sono favorevole a tutti gli emendamenti che sono stati formulati e credo che questo sia il metodo per poter procedere. Oggi i comitati degli italiani all'estero rappresentano l'unica forma di partecipazione e di cooperazione con i consigli, ma anche l'unica possibilità di rappresentatività in attesa del Consiglio generale degli italiani all'estero. Raccomando moltissimo l'approvazione del provvedimento, altrimenti non ha nessun senso che la realizzazione dell'anagrafe e del censimento proceda. Rilevo e denuncio ancora una volta il grave ritardo in proposito. Solo in questi giorni sono arrivati i *computer*, mentre i terminali saranno attivati dopo le vacanze. Questi ritardi non debbono verificarsi, altrimenti possono rappresentare un inganno rispetto a ciò che stiamo facendo in questo momento.

ANGELO LAURICELLA. Vorrei una sola precisazione per quanto riguarda la questione dei gettoni di presenza, che può essere definita nell'ambito dei regolamenti di attuazione. A mio avviso va riformulato l'emendamento 4.1, perché in questo modo alla carica del segretario viene data un'importanza maggiore di quella del presidente. Si dovrebbe dire: « Coadiuvato il comitato nello svolgimento delle sue funzioni ».

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Mi pare che il richiamo alle spese di funzionamento riguardi anche il rimborso spese, quindi non modificarei alcunché.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla Commissione. Non esprimo parere favorevole. Mi ero permesso di far presente questa difficoltà di fronte alla quale potremo trovarci. Per quanto riguarda l'autorizzazione al rimborso spese, ho qualche perplessità e mi rimetto alla Commissione, non esprimendo parere favorevole.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Siccome si usano delle sigle, siamo d'accordo a che la sigla corrispondente alla nuova denominazione sia CIE.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Nel titolo e nel testo della legge 8 maggio 1985, n. 205, di seguito denominata legge, la dizione « comitati dell'emigrazione italiana » è sostituita dalla seguente: « comitati degli italiani all'estero ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Istituzione dei comitati degli italiani all'estero). — 1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, escluse le agenzie consolari che si trovino a meno di 100 chilometri dall'ufficio dal

quale dipendono, nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

2. Nei Paesi in cui risiedono almeno 3.000 cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.

3. Il comitato degli italiani all'estero è un ente di natura privata ».

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Crescenzi, Lauricella e Ciabbari hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 1 della legge è sostituito dal seguente:

« 1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno 3.000 cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

2. Nei Paesi in cui risiedono almeno 3.000 cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli Uffici consolari vengono svolte dalla Cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della Cancelleria stessa, all'uopo delegato dal Capo missione ».

2. 1.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Foschi ed altri 2.1 interamente sostitutivo dall'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'articolo 2 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Compiti dei comitati degli italiani all'estero)*. — 1. Il comitato promuove, mediante opportune proposte all'autorità consolare e ad enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

2. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e d'informazione, nella vigilanza sul rispetto dei diritti e degli interessi garantiti ai cittadini italiani dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali e sul rispetto delle norme relative all'ordinamento locale, nonché sull'effettiva attuazione delle norme, iniziative provvidenze predisposte dal Paese ospitante a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero.

3. Il comitato può esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese dall'autorità consolare nelle materie di cui al presente articolo.

4. I compiti e le attività previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi ».

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Lauricella, Ciabbari e Crescenzi hanno presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

L'articolo 2 della legge è sostituito dal seguente:

« 1. Il comitato promuove — in collaborazione con l'autorità consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione — idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità.

3. Il Comitato inoltre nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi; il Comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscono i nostri connazionali; il Comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza e per la osser-

vanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e nell'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sulla effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese ».

3. 1.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Sopprimere l'articolo 3, comma quinto, della legge.

3. 0. 2.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Nell'articolo 3 della legge, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi ero-

gati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano ».

3. 0. 1.

Avverto che l'emendamento Foschi ed altri 3.1 interamente sostituito dall'articolo 3 dovrà essere votato in linea di principio, poiché per l'approvazione definitiva è necessario acquisire i pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Manifesto la mia perplessità circa la formulazione del comma 5 dell'emendamento 3.1, nel senso che sarebbe più opportuno sopprimere il riferimento all'articolo 4 della legge n. 205.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Non posso accogliere la richiesta del Governo, poiché l'emendamento è stato valutato attentamente recependo diverse esigenze.

ANGELO LAURICELLA. Sono contrario alla proposta avanzata dal Governo.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Foschi ed altri 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Foschi ed altri 3.0.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Foschi ed altri 3.0.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'articolo 5 della legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per lo svolgimento dei compiti di segreteria di cui al comma precedente ».

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Crescenzi, Lauricella e Ciabbari hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire le parole da: lo svolgimento alla fine, con le seguenti: coadiuvare il Presidente del Comitato nello svolgimento delle sue funzioni.

4. 1.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Foschi ed altri 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Foschi ed altri 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. All'articolo 6 della legge, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Sono eleggibili i cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti richie-

sti per l'elettorato attivo con eccezione dei dipendenti dello Stato e di coloro che svolgono funzioni consolari onorarie ».

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabbarri, Crescenzi e Lauricella hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 6 della legge, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni ».

5. 1.

Informo che, trattando l'emendamento materia elettorale, dovrà essere inviato alla competente Commissione per il prescritto parere. Pertanto l'emendamento potrà essere votato solo in linea di principio.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Foschi ed altri 5.1, interamente sostitutivo dall'articolo 5.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge sono sostituiti dai seguenti:

« Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, pos-

sono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.

A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare ».

(È approvato).

ART. 7.

1. All'articolo 8, primo comma, della legge, le parole: « tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

(È approvato).

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabbarri, Crescenzi e Lauricella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 8 della legge, dopo il primo comma inserire il seguente:

« Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi ».

7. 0. 1.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché è necessario acquisire il prescritto parere, pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 7.0.1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. L'articolo 13 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Elettorato attivo*). — 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. L'articolo 14 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Elenco degli elettori*). — 1. Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al quarto comma ».

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabbari, Crescenzi e Lauricella, hanno presentato il seguente emendamento ed articolo aggiuntivo:

All'articolo 9, aggiungere in fine le seguenti parole: Nonché nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al Presidente del seggio stesso.

9. 1.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

All'articolo 19 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro ».

9. 0. 1.

Informo la Commissione che, riguardando l'emendamento 9.1 materia elettorale, dovrà essere inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere; pertanto potrà essere votato solo in linea di principio. Informo inoltre che anche l'articolo aggiuntivo 9.0.1 dovrà essere votato in linea di principio, poiché dalla sua approvazione potrebbero derivare spese per le quali è necessario acquisire il parere della Commissione bilan-

cio, oltre che della Commissione affari costituzionali.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 e sull'articolo aggiuntivo 9.0.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Foschi ed altri 9.1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Foschi ed altri 9.0.1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. All'articolo 24 della legge, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle 3.000 persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge ».

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabbarri, Crescenzi e Lauricella hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, dopo la parola: esteri aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio generale degli Italiani all'estero.

10. 1.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Foschi ed altri 10.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985.

(È approvato).

Gli onorevoli Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabbarri, Crescenzi e Lauricella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991.

2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati.

11. 0. 1.

Informo i colleghi che, riguardando l'articolo aggiuntivo materia elettorale, dovrà essere inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere; pertanto dovrà essere posto in votazione in linea di principio.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Faccio presente che la norma introdotta all'articolo in esame è di grande importanza poiché il termine ultimo per lo svolgimento delle operazioni riguardanti le elezioni dei COEMIT è ormai prossimo alla scadenza. Alla luce della volontà politica manifestata con la presentazione di questo emendamento, ne raccomando l'approvazione anche in linea di principio e segnalo al Governo l'opportunità di impartire disposizioni che consentano di addìvenire ad un rinvio delle elezioni.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 11.0.1 accogliendo e facendo mio l'invito formulato dal relatore a nome del Comitato e riguardante lo spirito e la volontà politica con cui la Commissione si accinge a votare, seppure in via non definitiva, l'articolo riguardante il rinvio delle elezioni del COEMIT

che ritengo, in questa ottica, il Ministero potrà provvedere a far slittare fino alla data indicata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Foschi ed altri 11.0.1.

(È approvato).

Per la concomitanza di votazioni in Assemblea rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 28 aprile 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO